

Codice A1103A

D.D. 28 ottobre 2021, n. 691

OGGETTO: ingiunzione di pagamento a carico di trasgressore per violazione della legge 238/2016 (FASC. 4POV2017); accertamento della somma di euro 3.978,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021



ATTO DD 691/A1103A/2021

DEL 28/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: OGGETTO: ingiunzione di pagamento a carico di trasgressore per violazione della legge 238/2016 (FASC. 4POV2017); accertamento della somma di euro 3.978,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. 29813 del 10.5.2019 dal PROVINCIA DI ALESSANDRIA SERVIZIO ANTISOFISTICAZIONI AGROALIMENTARI a carico del sig. *omissis* in qualità di obbligato principale-trasgressore nei confronti del quale con il processo verbale n. 036-03FR2017 del 10/05/2017 elevato da upg ed ispettore, è stato accertato quanto segue:

-violazione art. 69.2 della legge 238/2016 in relazione all'art. 71 del reg. ue 1308/2013 punito dall'art 5 del Reg. Deleg. Ue 560/2015 (impianto di vigneto in assenza di autorizzazione su un area di mq 1989);

CONSTATATA la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

ATTESO altresì che non risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi nè di richiesta di audizione personale, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

RICHIAMATI gli atti di accertamento a precisazione delle condotte materiali;

VISTO in particolare l'art. 69.2 della legge 238/2016 in relazione all'art. 71 del reg. ue 1308/2013 punito dall'art 5 del Reg. Deleg. Ue 560/2015;

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata è proporzionale alla superficie vitata;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

VISTO il mancato pagamento in misura ridotta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;"
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;"
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Vista la legge regionale n.8 del 15 aprile 2021;
- Vista la D.G.R. n.1-3115 del 19 aprile 2021;
- Vista la legge regionale n.21 del 20 luglio 2021;
- Vista la D.G.R. n.52-3663 del 30 luglio 2021

determina

In Euro 3.978,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata;

INGIUNGE

al sunnominato di pagare la somma complessiva di **Euro 3.988,61** di cui Euro 3.978,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61, a titolo spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Si accerta la somma di euro **3.978,00** sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 (ben.n 370878), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di Euro **10,61**, a titolo spese di notifica sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 (ben.n. 370878), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Si dà atto che i predetti accertamenti non sono già stati assunti con precedenti atti.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150

entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella